Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 22 agosto 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 818.

Norme sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di richiamo in tempo di guerra o di mobilitazione di ufficiali della riserva nonchè sulla riversibilità della pensione alle vedove ed orfani di ufficiali in servizio permanente del Regio esercito collocati nella riserva dal 1° gennaio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante i periodi di permanenza nella riserva che, ai fini della pensione, sono utili per intero, ai sensi degli articoli 50 e 105 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, oppure per metà, ai sensi degli articoli 99, 101 e 104 della legge stessa, non si fa luogo, in caso di richiamo, alla riliquidazione prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 886, dovendo detta riliquidazione effettuarsi al termine dei periodi succitati.

Art. 2.

La vedova e gli orfani dell'ufficiale in servizio permanente del Regio esercito, compreso il riassunto quale invalido di guerra, che abbia contratto matrimonio prima della pubblicazione della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, durante il servizio effettivo, la disponibilità e l'aspettativa, conservano il diritto alla pensione ordinaria, quando si verificano le altre condizioni previste dall'art. 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e successive modificazioni, compresa quella di cui al successivo art. 3, nel caso che l'ufficiale sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, a norma della legge stessa, per abbassamento dei limiti di età, con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1940-XVIII e la data della sua pubblicazione.

Art. 3.

Per gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, compresi i riassunti quali invalidi di guerra, collocati nella riserva o in congedo assoluto dal 1° gennaio 1940-XVIII in poi, ai sensi degli articoli 31 e 104 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e che abbiano contratto matrimonio in età di 50 anni compiuti prima della pubblicazione delle leggi stesse o nei due mesi immediatamente successivi, i due anni di convivenza matrimoniale di cui all'art. 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, per il diritto alla pensione da parte delle vedove, si computeranno dal giorno del matrimonio sino a quello in cui l'ufficiale avrebbe dovuto lasciare il servizio per i limiti di età indicati nella tabella 1 annessa alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, o per compimento del periodo di permanenza massima nelle categorie di fuori quadro e di fuori organico, previsto dalla stessa legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 819.

Modificazione dell'art. 2 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1573, sulla obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1573, concernente l'obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari, è sostituito dal seguente:

« Con l'ammissione ai corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari, i giovani di cui all'articolo precedente assumono l'obbligo di frequentarli e non potranno essere dimessi dai corsi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio esercito e in seguito a determinazione del Ministro per la guerra.

« In tempo di guerra è data facoltà al Ministro per la guerra di disporre la dimissione dai corsi anche fuori dei casi previsti dal comma precedente ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 31 ottobre 1940-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 820.

Modificazioni alle disposizioni sull'avanzamento a scelta dei sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 4 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1903, è sostituito dal seguente:

« Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario sono conferite all'avanzamento a scelta.

« Possono, in ciascun anno, concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i sergenti maggiori entrati nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi, purchè abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado; siano, dai propri superiori gerarchici, ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carriera; posseggano una licenza dell'ordine medio o titolo di studio equipollente e abbiano sempre riportato, nel grado, la classifica di ottimo.

« I sergenti maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, marescialli ordinari in ordine di anzianità, nel limite dei posti riservati alla scelta del 1° comma del presente articolo.

« I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianità e con precedenza del promosso a scelta.

« Coloro che risulteranno, al termine dell'anno, in eccedenza, saranno promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che siano stati dichiarati idonei negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui sopra ».

Art. 2.

L'art. 5 della predetta legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, è sostituito dal seguente:

« I marescialli ordinari idonei all'avanzamento sono promossi marescialli capi ad anzianità al compimento del quarto anno di grado, di cui almeno due complessivamente nei reparti di truppa, o a scelta dopo almeno tre anni di grado complessivamente nei reparti di truppa.

« I marescialli capi idonei all'avanzamento sono promossi marescialli maggiori al compimento del quarto anno di grado, e a scelta dopo almeno tre anni di grado.

« Le promozioni a scelta, tanto per l'un grado che per l'altro, potranno aver luogo quando sussistano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualità militari, semprechè i sottufficiali proposti siano in possesso dello stesso titolo di studio richiesto per l'avanzamento a scelta dei sergenti maggiori col precedente art. 1 e siano stati inoltre sempre classificati ottimi nei gradi di maresciallo.

« Tali promozioni non dovranno superare però il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di uno a scelta e quattro ad anzianità, e con precedenza del promosso a scelta.

« Coloro che risulteranno, al termine dell'anno, in eccedenza, saranno promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che siano stati dichiarati idonei nell'anno successivo, ferme restando le disposizioni di cui sopra ».

Art. 3.

Per l'avanzamento a scelta dei marescialli promossi tali antecedentemente al 31 dicembre 1942-XXI, si potrà prescindere dal requisito del titolo di studio qualora gli stessi abbiano meritato una medaglia al valor militare od una promozione al merito di guerra od almeno due croci al merito di guerra per due differenti campagne.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 821.

Equiparazione del servizio prestato nelle cariche di Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra e di Capo di S. M. della M.V.S.N. al servizio prestato in comando di grandi unità operanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII e per tutta la durata della guerra, il periodo trascorso nelle sottoindicate cariche è valido, a tutti gli effetti, quale periodo di tempo trascorso in comando di grandi unità operanti:

Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra;

Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2.

Nulla è innovato in dipendenza della presente legge per quanto riguarda i trattamenti economici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 822.
Avanzamento a scelta dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per poter concorrere all'avanzamento a scelta, i sottufficiali dei carabinieri Reali debbono avere un'anzianità di grado di non più di un anno inferiore a quella che viene stabilita di volta in volta, per l'avanzamento ad anzianità, nei limiti previsti dall'art. 8 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, ferma restando una permanenza nel grado non inferiore alla metà di quella stabilita dall'articolo medesimo.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 823.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 9 maggio 1941-XIX, nn. 490 e 500, 15 maggio 1941-XIX, nn. 471 e 498, e 21 giugno 1941-XIX, n. 566;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1941-42:

Ministero delle finanze	L.	74.000.000
Ministero degli affari esteri	»	38.500.000
Ministero dell'educazione nazionale	»	6.000.000
Ministero dell'interno	»	75.850.000
Ministero della cultura popolare	»	25.000.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1941-42, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 420-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940-XVIII	L.	12.000.000
Cap. n. 429-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia, dipendenti dallo stato di guerra	»	60.000.000
Cap. n. 431-XIV (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per la gestione degli ospedali già appartenenti al Regno di Jugoslavia nel territorio della Dalmazia	»	2.000.000
Totale	L.	74.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 93 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	L.	1.000.000
Cap. n. 115-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per il Montenegro ») — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato per il Montenegro	»	7.500.000
Cap. n. 116-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Accensione di crediti ») — Anticipazione al Governo di Rodi per l'approvvigionamento alimentare dei territori alle sue dipendenze	»	30.000.000
Totale	L.	38.500.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 226 (aggiunto - in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico, ecc.	L.	6.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 105-*ter* (di nuova istituzione) — Somma da erogare a favore degli Enti comunali di assistenza per prestazioni di carattere straordinario dipendenti dallo stato di guerra	L.	50.000.000
Cap. n. 105-*quater* (di nuova istituzione) — Spese per il funzionamento dell'Ufficio dell'alimentazione	»	100.000

Cap. n. 111-*bis* (di nuova istituzione) — Spese varie (escluse quelle di personale) per i servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	L.	1.000.000
Cap. n. 111-*ter* (di nuova istituzione) — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	»	3.000.000
Cap. n. 111-*quater* (di nuova istituzione) — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti ai servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	»	1.500.000
Cap. n. 111-*quinquies* (di nuova istituzione). — Indennità e rimborsi di spese per missioni al personale addetto ai servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche	»	250.000
Cap. n. 134 (aggiunto - in conto competenza) — Spese per l'assistenza in Italia ai figli dei coloni stabilitisi in Libia, ecc. .	»	20.000.000
Totale . . .	L.	75.850.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 12 — Spese riservate	L.	25.000.000

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42, è istituito « per memoria » il capitolo n. 105-*quinquies* « Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche o sfollate in dipendenza della guerra, nonchè per le spese di assistenza alle famiglie di connazionali internati nei campi di concentramento ».

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione, in relazione al fabbisogno, delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1941-42:

Ministero degli affari esteri:

L. 60.000.000 per il rimpatrio degli italiani all'estero, nonchè per l'assistenza e la protezione degli interessi dei cittadini italiani nei paesi in conflitto.

Ministero dell'interno:

L. 250.000.000 per l'esecuzione di lavori di protezione antiaerea e per i servizi relativi alla protezione stessa;

L. 50.000.000 per ulteriori occorrenze relative al rimborso ai Comuni delle spese per il servizio di razionamento dei consumi.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a partecipare, sino alla concorrenza di L. 5.000.000, alla costituzione di una Società anonima avente per iscopo l'importazione di prodotti esteri e l'esportazione dei prodotti italiani.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 6.

Le sovvenzioni previste dall'art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 32 e dall'art. 10 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 413, concernenti il pareggio delle perdite per il maggior costo dei trasporti e per l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi sui mercati esteri di approvvigionamento, si estendono alle spese accessorie che concorrono ai detti maggiori oneri e precisamente alle spese per l'impianto ed il funzionamento degli uffici di approvvigionamento dei depositi e dei centri di smistamento all'estero, nonchè alle spese di funzionamento degli uffici, depositi e centri di smistamento istituiti in Italia.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 aprile 1941-XIX, n. 824.

Rinnovo per cinque anni del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Terni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1931-IX, n. 1353, relativo alla costituzione per un decennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32 fino all'esercizio finanziario 1940-41 del Consorzio fra lo Stato e la provincia di Terni, col quale veniva fissato in L. 12.000 (lire dodicimila)) annue il concorso dello Stato per la esecuzione dei lavori di rimboschimento di terreni vincolati e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch' essi sottoposti al vincolo nella suddetta provincia secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel relativo regolamento approvato con R decreto 16 maggio 1926, n 1126, restando a carico della provincia di Terni eguale annuo contributo di L. 12.000 (lire dodicimila);

Vista la deliberazione n. 8 in data 27 gennaio 1941-XIX del Rettorato provinciale di Terni, approvata dalla Regia prefettura di Terni Divisione 3/3 il 16 febbraio 1941, n. 1861, con cui si chiede la rinnovazione del Consorzio suddetto per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1941-42 e fino a tutto l'esercizio 1945-46, col contributo annuo di L. 12.000 (lire dodicimila);

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 a tutto l'esercizio finanziario 1945-46 il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Terni, col contributo statale annuo di L. 12.000 (lire dodicimila) onde provvedere secondo le norme contenute nel Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 12.000 (lire dodicimila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1941-42 e sino a tutto l'esercizio finanziario 1945-46 e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il capitolo 46 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso e di quelli successivi, mentre l'altra metà della spesa resta a carico della provincia di Terni giusta l'anzidetta deliberazione n. 8 del 27 gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 giugno 1941 XIX, n. 825.

Messa a disposizione del Ministero delle comunicazioni di militari della Regia guardia di finanza per servizi di vigilanza sulla produzione di anticrittogamici a base di rame.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212;
Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234;
Visto l'art. 13 del R. decreto 17 settembre 1940-XVIII, numero 1567;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1941 è posto a disposizione del Ministero delle comunicazioni per la durata che sarà stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, un tenente colonnello o maggiore della Regia guardia di finanza per i servizi di vigilanza sulla produzione di anticrittogamici a base di rame.

Art. 2.

L'ufficiale di cui all'articolo precedente è collocato fuori quadro a norma dell'art. 13 del R. decreto 17 settembre 1940, n. 1567.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze sarà stabilita l'aliquota di sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza che potranno essere posti a disposizione del Ministero delle comunicazioni per l'esecuzione dei servizi di vigilanza sulla produzione di anticrittogamici e la relativa durata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 55 — MANCINI

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 826.

Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale insegnante dei Regi conservatori di musica, delle Regie accademie di belle arti e dei Regi licei artistici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 15 febbraio 1940 XVIII, n. 121;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai ruoli organici del personale insegnante dei Regi conservatori di musica sono aggiunti i seguenti posti, con effetto dal 16 ottobre 1940-XVIII:

n. 6 cattedre professore 5ª classe (gruppo A grado iniziale 11°);

n. 11 cattedre professore 4ª classe (gruppo A grado iniziale 10°);

n. 5 cattedre professore 3ª classe (gruppo A grado iniziale 9°);

n. 2 cattedre professore 1ª classe (gruppo A grado iniziale 7°).

Ai ruoli organici del personale insegnante delle Regie accademie di belle arti e dei Regi licei artistici sono aggiunti i seguenti posti:

n. 3 cattedre professore di 5ª classe (gruppo A grado iniziale 11°);

n. 3 cattedre professore di 4ª classe (gruppo *A* grado iniziale 10°);

n. 3 cattedre professore di 3ª classe (gruppo *A* grado iniziale 9°);

n. 3 cattedre professore di 1ª classe (gruppo *A* grado iniziale 7°).

Art. 2.

Con decreto Ministeriale sarà indicata la denominazione dei posti di ruolo di cui all'articolo precedente e sarà fatta l'assegnazione di essi ai singoli Istituti.

Art. 3.

Le tabelle *A* e *B*, approvate con la legge 15 febbraio 1940-XVIII, n. 121, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B*, annesse al presente Regio decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1941-XIX
Atti del governo, registro n. 436, foglio n. 60. — MANCINI

TABELLA *A*.

Personale insegnante dei Regi conservatori di musica

Gruppo A.

Num. dei posti	Qualifica	Grado
4	Direttori di 1ª classe	5°
3	Direttori di 2ª classe	6°
16	Professori di 1ª classe	7°
49	Professori di 3ª classe	9°
3	Bibliotecari	9°
108	Professori di 4ª classe	10°
92	Professori di 5ª classe	11°

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per l'educazione nazionale* BOTTAI

TABELLA *B*

Personale insegnante delle Regie accademie di belle arti e dei Regi licei artistici

Gruppo A.

Num. dei posti	Qualifica	Grado
42	Professori di 1ª classe	7° iniziale
1	Professori di 2ª classe	8° iniziale
3	Professori di 3ª classe	9° iniziale
75	Professori di 4ª classe	10° iniziale
32	Professori di 5ª classe	11° iniziale

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per l'educazione nazionale* BOTTAI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 827.
Nomina del Governatore della Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, e successive modificazioni, concernente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, numero 452, riguardante la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453, concernente la determinazione della circoscrizione delle provincie di Zara, Spalato, Cattaro e le attribuzioni del Governatorato della Dalmazia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro Ambasciatore dott. Giuseppe Bastianini è nominato, con decorrenza 20 maggio 1941-XIX, Governatore della Dalmazia.

Durante il tempo in cui ricoprirà la carica anzidetta, l'Ambasciatore Giuseppe Bastianini sarà considerato fuori ruolo, conservando il posto attualmente occupato dopo il pari grado Grandi Dino, conte di Mordano, nonchè lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo che faranno carico al bilancio del Ministero delle finanze, spese Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica Governo della Dalmazia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, foglio 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 giugno 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quercia » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 12 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Quercia », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Troia in testa a D'Avalos Carlo e Ferdinando per 6/8 e Anna per 2/8 fratelli e sorella fu Giuseppe, livellari al Capitolo della Cattedrale di Troia, alla partita 1783, foglio di mappa 29, particella 12 (parte), per la superficie di Ha. 105.29.00 e con l'imponibile di lire 3158,70.

Detto fondo confina: a nord, con terreni di La Salandra Claudio fu Alfonso; ad est, con terreni di De Biase Nicola fu Marco; a sud-ovest ed ovest, con altri terreni di D'Avalos.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Quercia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 180.000 (centottantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1941-XIX
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 384. — D'ELIA

(3238)

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Nuova » del bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 aprile 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Nuova », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Paternostro Giuseppina fu Vincenzo, al foglio di mappa 11, particella 25, per la superficie di Ha. 1.43.50 e con l'imponibile di L. 143,50.

Il suddescritto fondo confina con la proprietà Mirra Guglielmo fu Angelo, con la strada comunale delle « Pagliaie », con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Caimano Salvatore di Nicola.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Nuova » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Data a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1941-XIX
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 359. — D'ELIA

(3237)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 luglio 1941-XIX.

Mobilitazione civile dell'Ospedale neuropsichiatrico di Racconigi.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

L'Ospedale neuropsichiatrico provinciale di Racconigi è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 357. — LESEN

(3303)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 giugno 1941-XIX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto del lago di Garda, a favore del sig. Feltrinelli Giacomo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, n. 15870, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Bertanza Battista fu Bernardo il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole, durante la stagione estiva, lungo le rive del lago di Garda, in comune di Gargnano, contrada Gazzo, fra la proprietà Feltrinelli Angelo e la Valle di Gazzo, per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente il sig. Feltrinelli Giacomo fu Giuseppe trovasi nel legittimo possesso del diritto di che trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 27 maggio 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia 31 marzo 1887, n. 15870, è riconosciuto a favore del signor Feltrinelli Giacomo fu Giuseppe il possesso del diritto esclusivo di pesca delle lasche od aole, nella stagione estiva, lungo le rive del lago di Garda, in comune di Gargnano, contrada Gazzo, fra le proprietà Feltrinelli Angelo e la Valle di Gazzo, per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(3281)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 giugno 1941-XIX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca, su un tratto del torrente Rienza, a favore del sig. Baumgartner Luigi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano 10 maggio 1930-VIII, n. 1323, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Baumgartner Luigi fu Antonio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel torrente Rienza dal ponte della Chiusa fino alla confluenza del rio di Braies su ambedue le sponde, nel lago di Dobbiaco e rio di S. Silvestro o rio Molini;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il sig. Baumgartner Luigi trovasi attualmente nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 29 aprile 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del prefetto di Bolzano 10 maggio 1930-VIII, n. 1323, è riconosciuto a favore del sig. Baumgartner Luigi fu Antonio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel torrente Rienza dal ponte della Chiusa fino alla confluenza del rio di Braies su ambedue le sponde (cioè sulle p. f. 4789/1, 4789/2 della P. T. 343/II C. C. Dobbiaco), sul lago di Dobbiaco (p. f. 2330 della P.T. 45 C.C. Dobbiaco) e sul rio San Silvestro, detto anche per una parte rio Molini (p. f. 4786/1, 4786/2, 4786/3, 4787/1, 4787/2, 4787/3, 4788/1, 4799, della P. T. 343/II C. C. Dobbiaco e p. f. 993, 994, 995/1, 995/2, 995/3, 995/5, 996 e 997 della P. T. 70/II C. C. Valle San Silvestro).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(3283)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1941-XIX.

Temporanea importazione di barattoli di lamierino nero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 709,

che modifica la procedura per le cessioni di temporanea importazione ed esportazione;

Visto il parere favorevole espresso, nella riunione del 19 luglio 1941, dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209;

Determina:

Art. 1.

E' consentita la temporanea importazione di barattoli di lamierino nero, destinati a contenere prodotti ortofrutticoli da esportare.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per sei mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

(3310)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARTITO NAZIONALE FASCISTA

DISPOSIZIONI PREZZI

Comitato centrale e Comitati provinciali per il coordinamento e il controllo della disciplina dei prezzi

Il Foglio di disposizioni del 27 luglio XIX, n. 163, pubblica:

La Ispettrice dei Fasci femminili Clara Franceschini, è stata chiamata a far parte del Comitato centrale per il coordinamento e il controllo dei prezzi.

Le Fiduciarie provinciali dei Fasci femminili sono state chiamate a far parte dei Comitati provinciali.

Il Segretario del P.N.F.
SERENA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Il Foglio di disposizioni del 30 luglio XIX, n. 164, pubblica:

I Segretari federali nei casi di maggiore gravità sono autorizzati ad adottare direttamente, con carattere d'urgenza, il provvedimento dell'espulsione disposto con il comma 1° del Foglio di disposizioni n. 144 del 28 giugno XIX a carico di tutti coloro che comunque contravvengono alle norme sulla disciplina alimentare del Paese in tempo di guerra.

I provvedimenti adottati saranno sottoposti alla ratifica del Segretario del P.N.F.

ZONE DI COORDINAMENTO.

Lo stesso Foglio di disposizioni pubblica:

Il Segretario del Partito ha istituito una undicesima zona per il controllo e il coordinamento dei prezzi. La vigilanza è stata affidata ai Fascisti sotto indicati:

Piero Gazzotti: Genova - Savona - Imperia - La Spezia - Piacenza.

Giovanni Belelli: Reggio Calabria - Messina - Palermo - Catania - Trapani - Agrigento - Caltanissetta - Enna - Ragusa - Siracusa.

Comitati provinciali per il coordinamento e il controllo della disciplina dei prezzi

Lo stesso Foglio di disposizioni pubblica:

I Segretari federali provvedano ad istituire presso ogni Fascio di combattimento un Comitato comunale per il controllo dei prezzi.

Tale Comitato sarà presieduto dal Segretario del Fascio.

Vi faranno parte la Segretaria del Fascio femminile, i rappresentanti del Podestà e delle Organizzazioni sindacali dell'Agricoltura, dell'Industria, del Commercio e dell'Ente Nazionale della Cooperazione.

Il Segretario del P.N.F.
SERENA

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.

Il Foglio di disposizioni del 1° agosto XIX n. 166, pubblica:

La Sottocommissione per la disciplina del mercato ortofrutticolo ha determinato i prezzi per i seguenti generi:

I. — *Patate di massa*: il prezzo alla produzione varia mese per mese secondo le quotazioni qui appresso indicate:

agosto	L. 60
settembre	» 50
ottobre	» 50
novembre	» 55
dicembre	» 55
gennaio	» 60
febbraio	» 62,50
marzo	» 65
aprile	» 67,50
maggio	» 70

II. — *Patate lunghe* (o tipo olandese): viene concessa una maggiorazione di prezzo di L. 10 al quintale sui prezzi determinati per le patate di massa.

Per patate di massa si intendono tutti i tipi non compresi nel tipo olandese.

Per patate lunghe (tipo olandese) si intendono quelle dalla caratteristica forma allungata.

Il prezzo per le patate bisestili che si raccolgono durante l'inverno verrà stabilito alla vigilia della maturazione.

I suddetti prezzi per le patate vanno maggiorati, per le provincie importatrici degli elementi di costo seguenti, quando effettivamente riscontrati come necessari per l'approvvigionamento di ciascuna provincia:

a) trasporto dalla zona di produzione al magazzino del grossista (da stabilirsi localmente);

b) calo durante il trasporto nella misura del 2 % calcolato sul prezzo all'origine;

c) utile al grossista (da stabilirsi localmente) calcolato sul prezzo all'origine;

d) imposta sull'entrata nella misura del 2 %, da calcolarsi sul costo del prodotto franco magazzino del grossista;

e) trasporto dal grossista al dettagliante (da stabilirsi localmente);

f) utile al dettagliante (da stabilirsi localmente);

g) imposta sull'entrata nella rivendita al consumatore, in misura del 2 % da calcolarsi sul costo del prodotto per franco negozio dettagliante.

III. — *Fagioli comuni*: il prezzo alla produzione varia mese per mese secondo le quotazioni qui appresso indicate:

agosto	L. 350
settembre	» 350
ottobre	» 354
novembre	» 358
dicembre	» 362
gennaio	» 365
febbraio	» 370
marzo	» 374
aprile	» 378
maggio	» 382
giugno	» 386
luglio	» 350

IV. — *Fagioli pregiati*: viene concessa una maggiorazione di prezzo di L. 50 al quintale sulle quotazioni mensili fissate per i fagioli comuni.

Per fagioli comuni si intendono quelli uniformemente colorati, bianchi e screziati comuni, misti e tutti gli altri non inclusi tra quelli pregiati.

Per fagioli pregiati si intendono i seguenti tipi: cannellino, burlotti, piattelle, Cipro, elefante e corona.

V. — *Lenticchie*: il prezzo alla produzione per quintale varia mese per mese secondo le quotazioni mensili qui appresso indicate:

agosto	L. 370
settembre	» 375
ottobre	» 380
novembre	» 385
dicembre	» 390
gennaio	» 395
febbraio	» 400
marzo	» 405
aprile	» 410
maggio	» 415
giugno	» 365
luglio	» 365

Per le lenticchie non vengono stabilite le diverse qualità. Viene fatta la sola distinzione per le lenticchie sterilizzate, il cui prezzo viene determinato aggiungendo alle dette quotazioni il costo della sterilizzazione in L. 25 al quintale e un calo-peso di lavorazione nella misura del 2 %.

VI. — *Ceci di massa*: il prezzo alla produzione per quintale varia mese per mese secondo le quotazioni mensili qui appresso indicate:

agosto	L. 230
settembre	» 224
ottobre	» 228
novembre	» 232
dicembre	» 236
gennaio	» 240
febbraio	» 244
marzo	» 248
aprile	» 252
maggio	» 256
giugno	» 216
luglio	» 216

VII. — *Ceci mezzani*: viene concessa una maggiorazione di prezzo di L. 40 al quintale sulle quotazioni mensili fissate per i ceci di massa.

VIII. — *Ceci giganti*: viene concessa una maggiorazione di prezzo di L. 80 al quintale sulle quotazioni mensili per i ceci di massa.

IX. — *Cipolle secche estive*: L. 65 al quintale.

X. — *Cipolle secche invernali*: il prezzo alla produzione per quintale varia mese per mese secondo le quotazioni qui appresso indicate:

agosto	L. 80
settembre	» 80
ottobre	» 84
novembre	» 88
dicembre	» 92
gennaio	» 96
febbraio	» 100
marzo	» 104
aprile	» 108
maggio	» 112

I suddetti prezzi sono per vendite dal consumatore al grossista, per franco vagone partenza, pagamento in contanti. Qualora la merce sia consegnata sull'azienda del produttore, dovrà essere concordato tra le parti il costo medio di trasporto dall'azienda alla stazione della zona di produzione e detratto dai prezzi avanti stabiliti.

Per la determinazione dei prezzi al dettaglio dei fagioli, lenticchie, ceci e cipolle dovrà essere seguito lo stesso schema stabilito per i prezzi al dettaglio delle patate.

XI. — *Pomodori per uso industriale*: per determinare la base di costo della salsa in conserva, agli effetti della determinazione dei prezzi relativi, vengono confermati i prezzi del pomodoro per uso industriale, già concordati tra le categorie interessate sotto l'egida del Ministero dell'agricoltura nel febbraio scorso:

a) Provincie di: Bologna - Ferrara - Forlì - Modena - Parma Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Firenze - Pisa - Pistoia Perugia:

Varietà:
1) S. Marzano . . . L. 32
2) Altre varietà . . . » 30

b) Altre provincie dell'Italia settentrionale e centrale (esclusa Littoria):

Varietà:
1) S. Marzano . . . L. 32
2) Altre varietà . . . » 29

c) Provincie di: Litoria - Napoli:

Varietà:
1) S. Marzano, Lampadina . . . L. 39
2) Altre varietà . . . » 32

d) Provincie di: Avellino e Salerno:

Varietà:
1) S. Marzano, Lampadina . . . L. 39
2) Fiaschella, Fiascone, Lungo Ponte Cagnano . . » 34
3) Altre varietà . . . » 32

e) Provincie di: Campobasso - Benevento:

Varietà:
1) S. Marzano, Lampadina . . . L. 37
2) Fiaschella, Fiaschetta, Re Umberto . . » 32
3) Altre varietà . . . » 30

f) Provincie di: Catanzaro - Reggio Emilia:

Varietà:
1) S. Marzano, Lampadina . . . L. 38
2) Fiaschella . . . » 33
3) Altre varietà . . . » 31

g) Provincia di Bari:

Varietà:
1) S. Marzano, Fiaschella . . . L. 39
2) Altre varietà . . . » 32

h) Provincie di: Foggia - Taranto - Cosenza - Catania - Siracusa - Trapani - Cagliari - Sassari:

Varietà:
1) S. Marzano . . . L. 37
2) Fiaschella, Fiaschetta . . . » 33
3) Altre varietà . . . » 31

i) Provincia di Palermo:

Varietà:
1) S. Marzano . . . L. 39
2) Pero, Perona . . . » 34
3) Altre varietà . . . » 32

l) Altre Provincie dell'Italia meridionale ed insulare:

Varietà:
1) S. Marzano, Lampadina . . . L. 36
2) Fiaschella, Fiaschetta, Re Umberto . . . » 31
3) Altre varietà . . . » 30

I suddetti prezzi sono per franco luogo di ricevimento, che verranno fissati per ciascuna provincia dalle organizzazioni interessate.

Gli stessi prezzi sono riferiti al pomodoro infrascato. Per il pomodoro non infrascato la riduzione del prezzo è di L. 2 al quintale.

Le Sottocommissioni provinciali per la disciplina del mercato ortofrutticolo, tenendo come base di riferimento i suddetti prezzi stabiliti per l'industria, determineranno i prezzi del pomodoro per consumo diretto, tenendo anche conto dell'epoca di maturazione nelle varie zone di produzione.

Il Segretario del P.N.F.
SERENA

DERIVATI DALLA CARNE SUINA

Il Foglio di disposizioni del 2 agosto XIX, n. 167, pubblica:

Il Comitato centrale per il controllo dei prezzi ha determinato i prezzi nazionali per i seguenti generi:

prosciutto crudo tipo Parma	L. 25 —	al kg.
prosciutto cotto	» 23,75	»
coppe (capocollo)	» 26,40	»
salame crudo	» 25 —	»
mortadella S. B. tipo Bologna	» 15 —	»
salumi da cuocere	» 16,20	»
salame cotto o stufato	» 18 —	»
lardo	» 14,50	»
strutto	» 13,50	»
pancetta	» 16 —	»

I detti prezzi sono riferiti a vendite dal produttore per merce nuda franco vagone partenza e per contanti.

Per quanto riguarda i prosciutti e gli insaccati, gli stessi prezzi sono riferiti a merce regolarmente stagionata.

I Comitati provinciali per la disciplina e il controllo dei prezzi, nella determinazione dei prezzi per le vendite al consumo, si atterranno ai dati della allegata tabella, in cui sono ordinati gli elementi di calcolo per le maggiorazioni da aggiungere al prezzo base nazionale.

I prezzi nazionali sopra indicati e quelli provinciali da calcolarsi secondo l'annessa tabella entrano in vigore simultaneamente il giorno 6 agosto XIX.

SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO PER I SALUMI E GRASSI SUINI

FASI DI SCAMBIO	PROSCIUTTO		COPPE CRUDE	MORTADELLA	SALAME		SALUMI	LARDO	STRUTTO	PANCETTA
	Crudo	Cotto			Crudo	Cotto	Insaccati da cuocere			
1) Prezzo di vendita all'origine	25,00	23,75	26,40	15,00	25,00	18,00	16,20	14,50	13,50	16,00
2) Imballo	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
3) Trasporto	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
4) Spese di distribuzione provinciale	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,30
5) Imposta di consumo	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
6) Calo naturale	1,5 %	1,5 %	1,5 %	2 %	2,5 %	2,5 %	3 %	2 %	2 %	2 %
COSTO FRANCO NEGOZIO DETTAGLIO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7) Calo di vendita	25 %	12 %	3 %	3 %	5 %	3 %	4 %	—	—	—
8) Margine lordo per il dettagliante per Comuni con oltre 1 milione di abitanti	16 %	16 %	16 %	10 %	16 %	14 %	14 %	10 %	10 %	14 %
» da 500.001 a un milione di abit.	14 %	14 %	14 %	10 %	14 %	13 %	13 %	10 %	10 %	13 %
» da 100.001 a 500.000 abitanti	13 %	13 %	13 %	10 %	13 %	12 %	12 %	10 %	10 %	12 %
» da 25.001 a 100.000 »	12 %	12 %	12 %	10 %	12 %	11 %	11 %	10 %	10 %	11 %
» con meno di 25.000 »	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
PREZZI DI VENDITA AL CONSUMO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Da determinarsi in provincia in riferimento ai centri di approvvigionamento.
(2) Da determinarsi in ogni Comune in base alle tariffe vigenti.

NOTE

1. — Il prezzo all'origine si intende per merce nuda, franco vagone partenza e per contanti.
2. — Ove la merce sia imballata, l'imballo deve essere fatturato con un massimo di L. 20 al quintale.
3. — Le spese di trasporto vanno calcolate a collettame.
4. — Spese di distribuzione provinciale: la quota uniforme stabilita per la distribuzione provinciale deve consentire attraverso i CONAL di compensare le varie spese richieste in misura diversa per la distribuzione tra i Comuni di una stessa provincia.
5. — L'imposta di consumo viene desunta dalla tabella in vigore in ogni Comune.
6. — Il calo naturale, stabilito in misura percentuale, deve essere calcolato sul costo dei prodotti per franco stazione arrivo e cioè sul costo franco negozio dettagliante meno le spese di distribuzione provinciale e l'imposta di consumo.
7. — Il calo di vendita tiene conto dello sfrido durante la vendita a dettaglio.

La misura concessa per questo calo deve consentire di vendere il prosciutto al dettaglio regolarmente pulito ed affettato.

Per il calcolo dello stesso calo si considera che di 100 chilogrammi di prodotto rimanga al dettagliante per la vendita il quantitativo al netto. Esempio: supponendo che il costo del prosciutto per franco negozio dettagliante venga a risultare di L. 27 al Kg. si moltiplica 27 per 100 e si ha un totale di 2.700; per avere il costo del prosciutto al netto del calo si divide 2.700 per 75 (100 meno 25 di calo = 75) L. 36.

Per avere infine il prezzo al consumo si aggiunge a questo risultato (L. 36,00) il margine per il dettagliante calcolato sul costo del prosciutto per franco negozio dettagliante.

Nel caso in esame tale prezzo per un Comune al disotto di 25.000 abitanti verrebbe ad essere di: L. 36 + 10 % di 27 = L. 36 + 2,70 = L. 38,70.

CARBONE VEGETALE.

Il Foglio di disposizioni del 3 agosto XIX n. 168, pubblica:

1. — Il Comitato centrale per il controllo dei prezzi, in base alle proposte formulate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha fissati i prezzi alla produzione del carbone vegetale, secondo l'annessa tabella 1.

Tali prezzi si riferiscono al carbone vegetale di migliore assortimento e devono essere considerati massimi.

I prezzi con l'indicazione « vagone partenza » si intendono per merce su vagone alla stazione ferroviaria più vicina al luogo di produzione della provincia.

I prezzi con l'indicazione « vagone arrivo » si intendono per merce su vagone alla stazione ferroviaria del capoluogo di provincia.

Per le provincie di Cattaro, Spalato e Zara, per le quali non sono stati fissati i prezzi nazionalmente, i segretari federali faranno pervenire al Direttorio nazionale del Partito le relative proposte.

2. — I Segretari federali convochino immediatamente i Comitati provinciali per il controllo dei prezzi, per fissare, per i capoluoghi di provincia, il prezzo da praticarsi dai grossisti ai dettaglianti — al luogo di vendita del grossista — e quello da praticarsi dai dettaglianti ai consumatori, secondo i criteri illustrati nell'annessa Tabella II e secondo le seguenti norme generali:

a) Maggiorazione per il trasporto dalla località di produzione della provincia fino al capoluogo. — Nelle sole provincie per le quali il prezzo della produzione, indicato nell'annessa Tabella 1, è riferito a « vagone partenza » si deve calcolare, in base all'apposita tariffa ferroviaria, il costo per il trasporto in ferrovia (esclusa ogni spesa di carico e scarico) dalla stazione più vicina alla località di produzione provinciale, alla stazione ferroviaria del capoluogo. Sommando al prezzo alla produzione, tale costo del trasporto ferroviario (somma delle voci n. 1 e n. 2 dell'annessa Tabella II) si ottiene il prezzo in « vagone arrivo » nel capoluogo della provincia.

I prezzi su « vagone arrivo » fissati nella Tabella I o calcolati come sopra, devono considerarsi massimi al capoluogo della provincia, non solo per la produzione locale — ove esista — ma anche per la produzione di qualsiasi altra provenienza.

b) Maggiorazioni per il servizio di distribuzione. — Le maggiorazioni per il servizio di distribuzione del capoluogo, devono essere calcolate in base ai costi effettivi secondo le voci indicate nell'annessa Tabella II. Il numero di tali voci deve essere esattamente adeguato agli effettivi trasferimenti della merce per la distribuzione fino al consumatore, e comunque non può essere aumentato. Nell'esame di tali trasferimenti si terrà conto che, in generale, possono verificarsi i seguenti tre casi:

1° caso. — Vendita diretta dai produttori ai dettaglianti.

2° caso. — Vendita dai produttori ai dettaglianti attraverso la S.A.D.A.C.

3° caso. — Vendita dai produttori ai grossisti e da questi ai dettaglianti.

In ciascuno dei suddetti tre casi occorre applicare voci di maggiorazione diverse secondo lo schema della Tabella II.

Anche le singole quote di maggiorazione, già calcolate e riportate nella Tabella II, devono essere considerate massime e pertanto devono essere applicate nel loro intero ammontare solo quando i costi relativi raggiungano anch'essi il massimo.

3. — I prezzi, calcolati come sopra, dal grossista al dettagliante e dal dettagliante al consumatore, nel capolugo della provincia, devono essere riferiti ad un tipo unico di carbone vegetale. I prezzi all'ingrosso devono essere indicati, nel listino, per quintale; i prezzi al minuto, per chilogrammo.

4. — I suddetti prezzi entrano in vigore soltanto dopo l'approvazione del Direttorio nazionale del P.N.F. al quale pertanto devono essere sollecitamente inviate le relative proposte con le loro giustificazioni.

5. — I Segretari federali daranno disposizioni ai Segretari di Fascio per la convocazione dei Comitati comunali per il controllo dei prezzi, i quali provvederanno all'adeguamento dei prezzi stabiliti per il capoluogo, ai singoli comuni della provincia. Le decisioni dei Comitati comunali entreranno in vigore soltanto dopo l'approvazione del Segretario federale, e, comunque, dopo che siano stati approvati dal Direttorio nazionale del Partito i prezzi da praticarsi nel capoluogo.

CARBONE VEGETALE PER GASSOGENO.

Per la determinazione dei prezzi del carbone vegetale per gassogeno, devono essere applicate le stesse norme. Nel calcolo delle maggiorazioni si deve inoltre tener conto dei costi per la lavorazione e per il confezionamento.

Comunque i prezzi al dettaglio per gassogeno, non devono superare quelli al dettaglio del carbone per uso domestico di oltre il 30 % ed entrano in vigore solo dopo la approvazione del Direttorio nazionale del Partito.

DISPOSIZIONI PER I RIFORNIMENTI.

La presente disciplina dei prezzi è in diretta relazione con il programma di produzione ed il piano di rifornimento predisposti dalla Milizia nazionale forestale.

Pertanto le disposizioni impartite dalle autorità locali per assicurare l'approvvigionamento delle singole provincie, quando siano in contrasto con il programma di produzione ed il piano di rifornimento suddetti, si intendono abrogate.

I Segretari federali promuovano sollecitamente gli opportuni accordi in proposito tra le Sezioni provinciali dell'alimentazione e i Comandi provinciali della Milizia nazionale forestale; ai quali il Comando centrale impartirà le necessarie disposizioni. Di tali accordi i Segretari federali terranno informato il Direttorio nazionale del P.N.F.

DISPOSIZIONI PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

All'applicazione della presente disciplina dei prezzi, nonchè all'attuazione del programma produttivo e del piano di rifornimento predisposti dalla Milizia nazionale forestale, sono direttamente impegnate tutte le organizzazioni sindacali interessate.

In particolare, l'organizzazione dei datori di lavoro dell'agricoltura dovrà curare la esatta esecuzione, fra i proprietari di boschi, delle norme impartite dalla Milizia nazionale forestale per il taglio dei soprassuoli e per la carbonizzazione della legna secondo le quote prescritte.

L'organizzazione dei lavoratori dell'agricoltura dovrà in particolar modo curare l'afflusso della mano d'opera agricola specializzata.

L'organizzazione dei datori di lavoro dell'industria, dovrà in particolare modo curare l'esecuzione, da parte dei propri rappresentati delle norme impartite dalla Milizia nazionale forestale per la carbonizzazione e per i trasporti del carbone.

L'organizzazione dei datori di lavoro del commercio è, infine, particolarmente impegnata per lo scrupoloso rispetto delle norme relative al rifornimento dei centri di consumo, secondo le direttive che saranno impartite dal Comando centrale e dai Comandi provinciali della Milizia nazionale forestale e per l'applicazione dei prezzi stabiliti.

I Segretari federali, in sede di Comitati provinciali, ricordino queste specifiche responsabilità ai rappresentati delle singole organizzazioni, impegnandoli a mantenersi in stretto contatto con gli organi competenti della Milizia nazionale forestale.

DECORRENZA DEI PREZZI.

I prezzi nazionali indicati nell'annessa Tabella I e quelli provinciali da calcolarsi secondo le presenti norme, entrano in vigore simultaneamente il giorno 6 agosto XIX.

LEGNA DA ARDERE.

Il Ministero delle corporazioni fisserà i prezzi della legna da ardere in relazione a quelli fissati per il carbone vegetale.

Il Segretario del P.N.F.: SERENA.

TABELLA I.

PREZZI MASSIMI DEL CARBONE VEGETALE ALLA PRODUZIONE

PROVINCIE	PREZZO MASSIMO VAGONE PARTENZA Lire al Q.le	PREZZO MASSIMO VAGONE ARRIVO Lire al Q.le
Agrigento	—	83 —
Alessandria	90 —	—
Ancona	82 —	—
Aosta	90 —	—
Apuania	84 —	—
Arezzo	80 —	—
Ascoli Piceno	77 —	—
Asti	—	92 —
Avellino	70 —	—
Bari	77 —	—
Belluno	83 —	—
Benevento	72 —	—
Bergamo	90 —	—
Bologna	87 —	—
Bolzano	—	87 —
Brescia	90 —	—
Brindisi	—	77 —
Cagliari - al porto	—	72 —
Caltanissetta	—	81 —
Campobasso	74 —	—
Catania	75 —	—
Catanzaro	69 —	—
Chieti	74 —	—
Como	94 —	—
Cosenza	69 —	—
Cremona	—	90 —
Cuneo	88 —	—
Enna	—	81 —
Ferrara	—	90 —
Firenze	85 —	—
Fiume	84 —	—
Foggia	74 —	—
Forlì	85 —	—
Frosinone	77 —	—
Genova	88 —	—
Gorizia	87 —	—
Grosseto	80 —	—
Imperia	86 —	—
L'Aquila	75 —	—
La Spezia	86 —	—
Lecce	78 —	—
Littoria	77 —	—
Livorno	82 —	—
Lucca	82 —	—
Macerata	80 —	—
Mantova	—	90 —
Matera	71 —	—
Messina	72 —	—
Milano	—	94 —
Modena	83 —	—
Napoli	74 —	—
Novara	91 —	—
Nuoro - al porto	—	72 —
Nuoro - alle cale	—	70 —
Padova	—	88 —
Palermo	80 —	—
Parma	83 —	—
Pavia	92 —	—
Pesaro	80 —	—
Perugia	79 —	—
Pescara	76 —	—
Piacenza	83 —	—
Pisa	82 —	—
Pistoia	82 —	—
Pola	84 —	—
Potenza	70 —	—
Ravenna	—	90 —
Reggio Calabria	69 —	—
Reggio Emilia	83 —	—
Rieti	77 —	—
Rovigo	—	89 —
Ragusa	—	83 —
Roma	82 —	—
Salerno	71 —	—
Sassari - al porto	—	72 —
Savona	87 —	—
Siena	79 —	—
Siracusa	79 —	—
Sondrio	89 —	—
Taranto	77 —	—
Teramo	76 —	—
Terni	77 —	—
Torino	92 —	—
Trapani	—	85 —
Trento	85 —	—
Treviso	85 —	—
Trieste	88 —	—
Udine	86 —	—
Varese	92 —	—
Venezia	—	90 —
Vercelli	90 —	—
Verona	—	88 —
Vicenza	86 —	—
Viterbo	77 —	—

NOTE

1. — I prezzi si riferiscono al carbone di migliore assortimento.
2. — I prezzi con l'indicazione " vagone partenza " si intendono per merce su vagoni alla stazione ferroviaria più vicina al luogo di produzione nelle singole provincie.
3. — I prezzi con l'indicazione " vagone arrivo " si intendono per merce su vagoni alla stazione ferroviaria dei capoluoghi delle singole provincie.

TABELLA II.

SCHEMA PER IL CALCOLO DEI PREZZI DEL CARBONE VEGETALE DAL GROSSISTA AL DETTAGLIANTE E DAL DETTAGLIANTE AL CONSUMATORE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

VOCI DI MAGGIORAZIONE	1° CASO Vendita diretta dal produttore al dettagliante		2° CASO Vendita dal produttore al dettagliante attraverso la S. A. D. A. C.				3° CASO Vendita dal produttore al grossista e dal grossista al dettagliante			
			Vendita della S. A. D. A. C. dal magazzino		Vendita della S. A. D. A. C. da vagone in arrivo		Vendita del grossista dal magazzino		Vendita del grossista dal vagone in arrivo	
	Provincie con prezzo a vagone		Provincie con prezzo a vagone		Provincie con prezzo a vagone		Provincie con prezzo a vagone:		Provincie con prezzo a vagone	
	partenza	arrivo	partenza	arrivo	partenza	arrivo	partenza	arrivo	partenza	arrivo
1° Prezzo alla produzione	da riportarsi dalla Tabella I									
2° Trasporto ferr. dal luogo di produz. al Capoluogo	calcolare	omettere	calcolare	omettere	calcolare	omettere	calcolare	omettere	calcolare	omettere
	TOTALE Prezzo all'ingrosso nelle provincie ove le vendite si effettuino come nel primo caso									
3° Imposta sull'entrata all'acquisto dal produttore 2 %	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare
4° Scarico dal vagone all'autocarro o carro, scarico al magazzino del commerciante (grossista o dettagliante) insaccatura, Lire al q.le.	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
5° Trasporto al magazzino del grossista Lire al q.le	omettere	omettere	3 —	3 —	omettere	omettere	3 —	3 —	omettere	omettere
6° Calo (polvere e naturale) Lire al q.le	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —	2 —
7° Utile lordo del grossista, Lire al q.le	omettere	omettere	omettere	omettere	omettere	omettere	2 —	2 —	2 —	2 —
8° Compenso rischi e perdite S. A. D. A. C. Lire al q.le	omettere	omettere	1 —	1 —	1 —	1 —	omettere	omettere	omettere	omettere
			TOTALE Prezzo all'ingrosso franco luogo di vendita del grossista o della S. A. D. A. C. nelle provincie ove le vendite si effettuino come nel II e nel III caso							
9° Imposta sull'entrata all'acquisto dal grossista: 2 %	omettere	omettere	omettere	omettere	ometter	omettere	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare
10° Trasporto al magazzino del dettagliante, Lire al q.le	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —	4 —
11° Utile lordo del dettagliante, Lire al q.le	9 —	9 —	9 —	9 —	9 —	9 —	9 —	9 —	9 —	9 —
12° Imposta sull'entrata (rivalsa dell'abbonamento)	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare	calcolare
	TOTALE Prezzo di vendita al consumo dal magazzino del dettagliante									

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

134° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni, foglio 168, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera a Iglesias, è stata concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata «Monte Agruxau», sita in territorio del comune di Iglesias provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni, foglio 175, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera a Iglesias, è stata concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata «Pala is Luas o Coremo» sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni, foglio 176, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera a Iglesias, è stata concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata «Fossa Mucini o San Benedetto» in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni, foglio 179, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera a Iglesias, è stata concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata «Pubuxeddu» in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 180, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera a Iglesias, è stata concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata «Montecani» sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 181, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera a Iglesias, è stata concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata «Sa Pala de is Carrogas» sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 182, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera a Iglesias, è stata concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata «Monte Fenugu» sita in territorio del comune di Iglesias, prov. di Cagliari.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 183, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera a Iglesias, è stata concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata «Enna Murta» sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 167, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera in Gorno (Bergamo), è stata concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata «Zambla» sita in territorio del comune di Oltre il Colle, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 169, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera in Gorno (Bergamo), è stata concessa per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata «Vedra Pizzadello e Valle Vedra», sita in territorio del comune di Oltre il Colle, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 170, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera in Gorno (Bergamo), è stata concessa per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata «Costa Jels», sita in territorio dei comuni di Gorno e Oneta, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 171, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera in Gorno (Bergamo), è stata concessa per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata «Belloro», sita in territorio dei comuni di Gorno e Nossa, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 172, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera in Gorno (Bergamo), è stata concessa per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata «Casa Conti», sita in territorio dei comuni di Gorno e Nossa, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 173, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera in Gorno (Bergamo), è stata concessa per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata «Monte Travasco», sita in territorio del comune di Parre, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 174, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera in Gorno (Bergamo), è stata concessa per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di calamina denominata «Grina-Golla e Splazzi», sita in territorio dei comuni di Gorno, Oneta, Oltre il Colle e Nossa, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni, foglio 177, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera in Gorno (Bergamo), è stata concessa per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata «Vallavaggio», sita in territorio del comune di Dossena, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni, foglio 178, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera in Gorno (Bergamo), è stata concessa per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di piombo e zinco denominata «Riso», sita in territorio dei comuni di Gorno e Onera, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 184, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera in Gorno (Bergamo), è stata concessa per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata «Ortighera Parina Lavaggio e Culmine», sita in territorio dei comuni di Dossena, San Martino dei Calvi e San Giovanni Bianco, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 185, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera in Gorno (Bergamo), è stata concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata «Vaccareggio o Cascina Vecchia», sita in territorio del comune di Dossena, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 16 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1941-XIX, registro 19 Corporazioni foglio 186, con il quale alla Società Anonima Nichelio e Metalli Nobili (Gruppo A.M.M.I.), elettivamente domiciliata presso la direzione della miniera in Gorno (Bergamo), è stata concessa, per la durata di anni novanta, la facoltà di coltivare la miniera di zinco denominata «Monte Zambla e Monte Arera», sita in territorio del comune di Oltre il Colle, provincia di Bergamo.

(3311)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.